

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



R.G.N. 12010/2008

Cron. 19715

Rep. 1293

Ud. 8/4/2015

**19715 / 15**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| dott. Aldo CECCHERINI        | Presidente       |
| dott. Aniello NAPPI          | Consigliere      |
| dott. Rosa Maria DI VIRGILIO | Consigliere      |
| dott. Magda CRISTIANO        | Consigliere      |
| dott. Guido MERCOLINO        | rel. Consigliere |

ha pronunciato la seguente

**OGGETTO:** opposizione a piano di rparto

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

S.G.A. - SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA', in persona dell'amministratore delegato p.t. Marcello Valignani, elettivamente domiciliata in Roma, al-

dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso - C.F.: 05828330638 -

RICORRENTE

contro

FALLIMENTO DELLA BENEVENTUM S.P.A., in persona del curatore p.t. avv.

Oreste Fasano, elettivamente domiciliato in Roma, alla

presso l'avv.

dal quale è rappresentato e difeso in

virtù di procura speciale a margine del controricorso - C.F.: 05564161007 -

CONTRORICORRENTE

617  
2015



avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 12 febbraio 2008 (tel. 63646/99 recl.)

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 aprile 2015  
dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. per delega del difensore della ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale  
dott. Immacolata ZENO, il quale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — La S.G.A. - Società per la Gestione di Attività S.p.a., in qualità di creditrice ipotecaria ammessa al passivo del fallimento della Beneventum S.p.a., propose reclamo avverso il decreto emesso il 17 dicembre 2006, con cui il Giudice delegato aveva dichiarato l'esecutività di un piano di riparto parziale depositato dal curatore a seguito della vendita dell'immobile ipotecato.

A sostegno dell'impugnazione, osservò che il piano prevedeva la collocazione in prededuzione di un ingente importo per parcelle liquidate a professionisti, le quali non potevano essere considerate spese prededucibili, trattandosi di crediti da far valere nella forma dell'insinuazione tardiva; aggiunse che tali crediti, pur non ricollegandosi ad attività riguardanti l'immobile ipotecato, erano stati collocati in prededuzione sull'importo ricavato dalla vendita dello stesso, senza che fosse stata fornita neppure la prova delle attività svolte dai professionisti, dell'utilità che ne aveva tratto la massa e delle modalità di redazione delle parcelle. Contestò inoltre la prededucibilità degli importi relativi alle spese bancarie, al campione fallimentare, ad una polizza di assicurazione ed all'IVA, in quanto non attinenti alla vendita dell'immobile ipotecato, delle spese presuntive della vendita, da porsi a carico dell'acquirente o da accantonarsi, degli acconti liquidati al curatore ed ai coadiutori,

J



in quanto la vendita non era stata effettuata a cura degli stessi, e l'entità degli accantonamenti, eccessiva in rapporto alle esigenze della procedura.

2. — Con ordinanza del 12 febbraio 2008, il Tribunale di Roma ha rigettato il reclamo.

Premesso che il piano di riparto prevedeva soltanto l'attribuzione della somma dovuta alla reclamante, in quanto le altre spese erano state già pagate in virtù di provvedimenti di liquidazione emessi dal Giudice delegato, anch'essi impugnati, ha ritenuto che la natura parziale del piano non pregiudicasse tali impugnazioni, aggiungendo che la determinazione degli accantonamenti, oltre ad essere rimessa alla discrezionalità del Giudice delegato, in relazione alle esigenze della procedura, non pregiudicava la destinazione finale delle somme accantonate.

3. — Avverso la predetta ordinanza la SGA ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata, per violazione dell'art. 111 Cost., nella parte in cui ha negato il suo interesse ad impugnare il piano di riparto, osservando che la lesione del diritto alla soddisfazione del credito ipotecario non è stata prodotta dai provvedimenti di liquidazione delle spese contestate, i quali peraltro non le sono mai stati comunicati, ma dalla dichiarazione di esecutività del piano, che ne prevedeva la collocazione in prededuzione sul ricavato della vendita dell'immobile ipotecato. Premesso infatti che, fino al momento in cui viene predisposto il piano di riparto, i pagamenti eventualmente effettuati dalla procedura hanno efficacia meramente interna, e non sono pertanto impugnabili autonomamente, sostiene che solo il decreto di

J



esecutorietà riveste natura decisoria, in quanto, riconoscendo la prededucibilità dei crediti e indicando la fonte patrimoniale alla quale attingere per la loro soddisfazione, incide sulle pretese degli altri creditori, riducendo le somme attribuibili agli stessi.

1.1. — L'illustrazione delle predette censure si conclude con la formulazione di uno specifico interrogativo, con il quale la ricorrente chiede a questa Corte di stabilire, in sintesi, se sia configurabile l'interesse all'impugnazione del decreto con cui il giudice delegato abbia dichiarato esecutivo un piano di riparto parziale recante la collocazione in prededuzione di somme già liquidate con precedenti provvedimenti, e se il decreto emesso sul reclamo sia impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Non merita pertanto accoglimento l'eccezione d'inammissibilità sollevata dal controricorrente in riferimento all'art. 366-bis cod. proc. civ., dovendo ritenersi rispettato il requisito prescritto dal primo periodo di tale disposizione, per la cui osservanza non è necessaria l'adozione di forme particolari, ma risulta sufficiente che il motivo d'impugnazione sia corredato da una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta all'esame di questa Corte, funzionale all'enunciazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie, e quindi formulata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto dell'impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6530; 11 marzo 2008, n. 6420; 28 settembre 2007, n. 20360).

2.1. — Nel merito, il motivo è parzialmente fondato.

Come si evince dalla lettura del piano di riparto, testualmente riportato nella narrativa del ricorso, il Giudice delegato, nel provvedere alla distribuzione dell'attivo realizzato, pari ad Euro 3.031.785,08, ha disposto da un lato l'accantonamento



della somma di Euro 623.749,23, ritenuta necessaria per le spese future della procedura, dall'altro la distribuzione dell'importo complessivo di Euro 852.620,97, comprendente le spese contestate dalla ricorrente, riconoscendo a quest'ultima, in qualità di creditrice ipotecaria avente prelazione sul complesso immobiliare venduto, soltanto il residuo di Euro 1.455.414,88. Considerato che, come risulta dalla ordinanza impugnata, le somme stanziare per le spese contestate, ed in particolare l'importo dei compensi dovuti ai professionisti per l'attività svolta in favore del fallimento, non sono state meramente accantonate in attesa della distribuzione finale, ma già liquidate e pagate con distinti provvedimenti del Giudice delegato, non può ritenersi interamente condivisibile l'affermazione del Tribunale, secondo cui il riparto parziale non pregiudica gli interessi della ricorrente.

In riferimento all'impugnazione del decreto con cui il giudice delegato abbia dichiarato l'esecutività di un piano di riparto parziale, questa Corte ha avuto infatti modo di chiarire che, qualora il piano contenga, oltre all'individuazione delle spese da pagare in prededuzione, ai sensi dell'art. 111 n. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'indicazione delle quote da trattenere ai sensi dell'art. 113 n. 4 della legge fall., quest'ultima statuizione si configura come un atto interno alla procedura, che, in quanto inerente alla gestione del patrimonio fallimentare ed avente carattere ordinatorio, non incide sui diritti soggettivi delle parti e non è idoneo ad assumere portata definitiva, con la conseguenza che il decreto pronunciato dal tribunale fallimentare sul relativo reclamo non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Le somme accantonate non risultano infatti sottratte definitivamente al creditore ipotecario, il quale pertanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non ha interesse a contestarle, dal momento che la loro distribuzione viene soltanto rinviata alla ripartizione finale, nell'ambito della quale

9



si procederà alla determinazione delle spese in vista delle quali ha avuto luogo l'accantonamento (cfr. Cass., Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18618; 2 febbraio 2006, n. 2329; 22 dicembre 2000, n. 16153).

Quanto invece ai provvedimenti riguardanti le spese da pagare in prededuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui la sussistenza e la prededucibilità del credito, non accertate in sede giurisdizionale, siano state disconosciute anche dal giudice delegato, con decreto di rigetto dell'istanza di pagamento emesso ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della legge fall., da quella, ricorrente nella fattispecie in esame, in cui il giudice delegato abbia riconosciuto la prededucibilità del credito, disponendo il pagamento del relativo importo: mentre la prima statuizione non è impugnabile né con il reclamo né con il ricorso per cassazione, avendo carattere meramente ricognitivo dell'insussistenza dei presupposti per il pagamento in prededuzione, la seconda incide sui diritti soggettivi degli altri creditori, riducendo l'entità degli importi ad essi attribuibili, con la conseguenza che non può escludersi il loro interesse ad impugnarla con il reclamo, né l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto emesso dal tribunale fallimentare, trattandosi di un provvedimento avente carattere decisorio (cfr. Cass., Sez. I, 28 giugno 2002, n. 9490).

Nella specie, non vale ad escludere l'interesse all'impugnazione la mera circostanza, evidenziata dal Tribunale, che i decreti di liquidazione delle somme assegnate in prededuzione siano stati a loro volta oggetto di reclami, originariamente riuniti a quello in esame, e proseguiti autonomamente a seguito della separazione disposta con l'ordinanza impugnata: se è vero, infatti, in linea generale, che in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare l'oggetto della cognizione del giudice delegato è limitato alle questioni riguardanti la graduazione dei crediti e l'ammon-



tare della somma distribuita, restando esclusa la proponibilità di ogni altra questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via esclusiva al procedimento di formazione dello stato passivo (cfr. Cass., Sez. I, 10 giugno 2011, n. 12732; 8 gennaio 1999, n. 83), è anche vero però che nella specie è mancato qualsiasi accertamento al riguardo, avendo il Giudice delegato disposto il pagamento delle somme contestate prima ancora che le stesse fossero incluse nel piano di riparto, proprio sulla base dei predetti decreti di liquidazione, in virtù dei quali è stata poi disposta la collocazione dei relativi crediti in prededuzione.

2. — Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 54, 107, 109, 110 e 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e degli artt. 2770, 2777 e 2780 cod. civ., riproponendo le censure sollevate con il reclamo.

2.1. — Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto questioni che non sono state esaminate dal Tribunale, in quanto ritenute assorbite dalla rilevata carenza di interesse al reclamo, avente carattere pregiudiziale, ed in ordine alle quali non è pertanto configurabile un interesse all'impugnazione, potendo le stesse essere riproposte nel giudizio di rinvio, per effetto dell'accoglimento del ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. V, 5 novembre 2014, n. 23558; Cass., Sez. III, 1° marzo 2007, n. 4804; 16 maggio 2006, n. 11371).

3. — In quanto condizionato al rigetto del primo motivo, resta invece assorbito il terzo motivo, con cui la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 e 327 cod. proc. civ., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 26 della legge fall., in relazione alla mancata comunicazione dei provvedimenti di liquidazione delle competenze professionali collocate in prededuzione.

9



4. — L'ordinanza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'accoglimento parziale del primo motivo, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa l'ordinanza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa al Tribunale di Roma, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, l'8 aprile 2015, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore



Il Presidente

Depositato in Cancelleria  
- 2 OTT 2015  
Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO